

## **LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK: UTILIZZABILITÀ IN GIUDIZIO DELLE PROVE PRELEVATE DA FACEBOOK**

Annotazione al [decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emesso il 13/06/2013](#)

Di **Mariantonietta CROCITTO**

### **LA MASSIMA**

“ Nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" accettate dall'utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.”

### **IL CASO**

Con il decreto emesso in data 13/06/2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è intervenuto nella delicata materia della riservatezza dei dati pubblicati sui social network, nello specifico Facebook, di sempre più frequente utilizzo.

Il caso prende le mosse da una richiesta, avanzata dalla moglie, di modifica delle condizioni della separazione, omologata in data 31/05/2011, nella quale era previsto che entrambi i coniugi

rinunciavano, reciprocamente, alla corresponsione di un assegno di mantenimento.

A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva, quale fatto sopravvenuto, di essere stata licenziata e, inoltre, di essere affetta da una grave patologia con conseguente difficoltà nello svolgere una attività lavorativa.

Tali circostanze avevano indubbiamente contribuito al peggioramento della propria condizione economica e reddituale e, in considerazione di ciò, chiedeva porsi a carico del marito un assegno di mantenimento di € 700,00.

Resisteva in giudizio il marito adducendo, a fondamento della propria opposizione, che, in realtà, la moglie, già dal 2010, intratteneva una stabile relazione con un medico ortopedico, relazione che le consentiva un tenore di vita anche superiore a quello di cui godeva in costanza di matrimonio.

Come prova, a fondamento delle proprie asserzioni, il marito produceva alcune immagini prelevate dal profilo facebook della donna, in cui la stessa appariva in compagnia del nuovo convivente.

### **LE IMMAGINI PRELEVATE DA FACEBOOK COSTITUISCONO UNA VALIDA FONTE DI PROVA**

Il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere risulta interessante in quanto attiene all'ammissibilità delle prove introdotte in giudizio dal marito e consistenti in materiale estratto dal profilo facebook della ricorrente.

L'argomento è di grande attualità sia per il diffuso e crescente utilizzo del social network quale mezzo di comunicazione, sia perché, dopo l'entrata in vigore della legge sulla privacy, sono

stati enucleati i concetti di "libertà di autodeterminazione nelle scelte di vita" e di "riservatezza" intesa come "non ingerenza di terzi nella sfera personale".

Con l'avvento dei social network, infatti, si è avuto uno svuotamento dell'originario concetto di privacy in quanto tali canali, attraverso l'esposizione pubblica di sé, consentono di esternare le proprie convinzioni e di diffonderne i contenuti nel circolo primario delle proprie relazioni, o pubblicamente sul web<sup>1</sup>.

Nel caso di cui si discute, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritiene ammissibili ed utilizzabili, nel procedimento, i documenti prodotti dal marito, ed estratti dal profilo facebook della ricorrente, in base alla considerazione secondo cui Facebook si caratterizza per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l'altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali.

Sebbene l'accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy, *"deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando in servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene*

---

<sup>1</sup> Cfr. G. VASSALLO, "L'utilizzabilità in giudizio delle prove prelevate da facebook", [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2013

*rientranti nell'ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" accettate dall'utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabili anche in sede giudiziaria".*

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, il Giudice campano, ritenute ammissibili le prove fornite dal resistente ed estratte da facebook, comprovanti la sussistenza di una stabile relazione more uxorio della donna, rigetta la richiesta avanzata di corresponsione di un assegno di mantenimento, ritenendo che *"l'instaurazione della convivenza stabile costituisca una circostanza tale da escludere il diritto a percepire un assegno di mantenimento"*.

## **LA REVISIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SEPARAZIONE**

Le condizioni della separazione possono essere modificate solo qualora sopraggiungano "giustificati motivi"<sup>2</sup>.

Tali giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei

---

<sup>2</sup> Cfr. ex multis Cass. Civ., 02.07.1990, n. 6773, secondo cui *"La modificazione o la revoca dei provvedimenti relativi ai rapporti tra i coniugi adottati in sede di separazione è ricollegata al sopravvenire di giustificati motivi. I coniugi, ravvisandone la necessità o anche soltanto l'opportunità, possono sempre chiedere la modifica delle condizioni di separazione, sia in relazione ai rapporti patrimoniali, sia in relazione ai rapporti con i figli, con il procedimento di cui all'art. 710 c.p.c.. La rinuncia preventiva a tale facoltà è nulla"*.

coniugi, sono ravvisabili nei **fatti nuovi sopravvenuti**, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale ambito i fatti preesistenti alla separazione, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.<sup>3</sup>

E' ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione, il giudice può, e deve, procedere alla richiesta di modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione e voluto dalle parti con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presente nel fissare quei patti<sup>4</sup>.

Il giudizio relativo alla richiesta di modifica delle condizioni della separazione è proponibile qualora dette condizioni siano definitive, essendo possibile solo allora parlare di circostanze nuove tali da giustificare la richiesta di modifica. Presupposto processuale per la proponibilità dell'azione, quindi, è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ovvero l'omologazione del verbale di separazione consensuale, in quanto soltanto questi danno luogo ad un giudicato *rebus sic stantibus*, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio

La sopravvenienza di giustificati motivi è la condizione che deve sussistere per la richiesta di revisione da parte di uno o di entrambi i coniugi dei provvedimenti assunti in sede di separazione. Applicandosi l'art. 156 co. 7 c.c. anche alle separazioni consensuali, i giustificati motivi che autorizzano il

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 08.05.2008, n. 11488.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 27.08.2004, n. 17136.

mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati<sup>5</sup>.

Il concetto di "giustificati motivi" non si esaurisce con il solo mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, bensì ha riguardo alla sopravvenienza di nuove circostanze che siano tali da mutare l'assetto degli interessi fissati con la sentenza ovvero con il verbale di omologazione della separazione. Tali giustificati motivi sopravvenuti, ad esempio, possono riguardare l'accertato aumento del costo della vita che renda irrisorio l'assegno liquidato o anche i nuovi oneri familiari dell'obbligato, apprezzato all'esito di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti<sup>6</sup>

**EFFETTI DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO, SUCCESSIVA ALLA SEPARAZIONE DAL CONIUGE, SULL'EVENTUALE DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO**

Con la sentenza in commento, sulla scorta della prova di una stabile e duratura convivenza more uxorio, iniziata dopo la separazione dal marito, della ricorrente con un medico ortopedico, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla moglie in quanto la convivenza more uxorio aveva comunque determinato un miglioramento delle condizioni economiche della donna, tanto da renderle addirittura qualitativamente superiori rispetto a quelle godute in costanza di matrimonio.

---

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 20.03.2008, n. 7450; Cass. Civ., sez. I, 22.11.2007, n. 24321; Cass. Civ., sez. I, 05.03.2001, n. 3149; Corte di Appello di Roma, 23.05.2012, n. 2764.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 24.01.2008, n. 1595.

Tale statuizione trova fondamento in un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte che attribuisce valenza sostanzialmente analoga a quella matrimoniale alla convivenza che mostri di avere i connotati della stabilità e della continuità ed i cui membri *“elaborino un progetto ed un modello di vita in comune”*, in quanto, in presenza di tali presupposti, si è al cospetto di una vera e propria famiglia di fatto che, nel suo svolgersi di reciproci obblighi ed impegni, rescinde, finchè dura, il presupposto della riconoscibilità del diritto a godere dell'assegno di mantenimento, oltre al contributo quotidiano dato dal convivente<sup>7</sup>.

La convivenza *more uxorio*, quindi, viene intesa come una formazione sociale nella quale la coppia sviluppa e svolge la propria personalità, e da tale rilievo discende l'importanza che non può non riconoscersi agli impegni anche economici che vengono presi, reciprocamente, dai due conviventi.

Si deve ritenere, tuttavia, che, in caso di convivenza *more uxorio*, il diritto alla eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento, lungi dall'estinguersi, cade in uno *“stato di quiescenza”*, potendo risorgere in capo all'ex coniuge quelle istanze assistenziali fondanti il diritto all'assegno nell'ipotesi di rottura della convivenza di fatto, non comportando quest'ultima alcun obbligo giuridico solidaristico residuale (come è, invece, nel caso di scioglimento del matrimonio).

Non qualsiasi convivenza *more uxorio* si traduce nella formazione di una famiglia di fatto in grado di porre in quiescenza il diritto all'assegno divorzile; il *discrimen* tra il semplice rapporto occasionale e la famiglia di fatto dipende da vari fattori, primo fra tutti il carattere della stabilità *“che solo può conferire un sufficiente grado di certezza alla vicenda*

---

<sup>7</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 3720/1993; Cass. Civ., sez. I, n. 17195/2010.

*fattuale, tale da renderla rilevante sotto il profilo giuridico*<sup>8</sup>. Rileverà senz'altro, in proposito, la durata della relazione e l'effettiva costruzione, da parte dei conviventi, di un modello di vita improntato alla solidarietà ed alla comune progettualità affettiva ed economica<sup>9</sup>, mentre si è affermato che *"l'eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente ed idoneo a dimostrare l'esistenza di una situazione di convivenza more uxorio tra il coniuge beneficiario dell'assegno ed un terzo, avente nel tempo i caratteri di stabilità e continuità tali da far presumere che il beneficiario dell'assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino la revisione dell'assegno medesimo"*<sup>10</sup>.

## **LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA**

### **Cass. Civ., sez. I, 08.05.2008, n. 11488**

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Modificabilità - Assegno di mantenimento - Revisione - Giustificati motivi - Requisiti - Fatti preesistenti alla separazione - Modificabilità - Esclusione.

In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

### **Cass. Civ., sez. I, 12.03.2012, n. 3923**

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 04.04.1998, n. 3503 (che, tra l'altro, ha escluso la sussistenza di una famiglia di fatto, confermando il diritto della richiedente all'assegno di separazione, a fronte della dimostrata precarietà della relazione instaurata e pur essendo nato un figlio).

<sup>9</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 08.10.2008, n. 24858

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 04.02.2009, n. 2709; Cass. Civ., sez. I, 22.01.2010, n. 1096

Separazione e divorzio - Assegno divorzile - Convivenza more uxorio - Effetti (Legge 898/1970, articolo 5)

Qualora la convivenza *more uxorio* si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto, connotata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, il parametro di valutazione dell'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell'ex coniuge non può che registrare una tale evoluzione, recidendo, finché duri tale convivenza e ferma rimanendo, in questa fase, la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé, ove non compensato all'interno della convivenza, ogni plausibile connessione con il tenore e il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso.

**Cass. Civ., sez. I, 11.08.2011, n. 17195**

Famiglia e minori - Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Assegno all'ex coniuge - Convivenza more uxorio - Esclusione del diritto all'assegno - Rottura della convivenza - Possibile reviviscenza del diritto.

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase della convivenza matrimoniale, e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità a carico dell'altro coniuge di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene riproporre l'attualità per l'ipotesi di rottura della convivenza tra familiari di fatto.

**Cass. Civ., sez. I, 10.08.2007, n. 17643**

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - Incidenza della relazione "more uxorio" - Ammissibilità - Limiti - Famiglia di fatto e rapporto occasionale - Criterio distintivo - Fattispecie.

In materia di separazione, quanto all'incidenza della convivenza "more uxorio" di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.

**Cass. Civ., sez. I, 22.01.2010, n. 1096**

Convivenza more uxorio - Effetti sull'assegno - Precarietà del rapporto - Nascita di un figlio - Irrilevanza

Il carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivano, idonei a incidere unicamente sulla misura dell'assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato a influire solo su quella parte dell'assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l'articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché l'avente diritto non contragga un nuovo matrimonio. Né la nascita di un figlio può considerarsi idoneo a mutarne, sotto il profilo giuridico, la natura, potendo solo di fatto cementare l'unione ma non dar luogo all'insorgenza di diritti e obblighi in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce quel grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.